



COLLEGIO DI BOLOGNA – DEC. N.17791/2018 – PRES. MARINARI – REL. MARINARO

Titoli di credito – assegno bancario – decesso del titolare del conto – asserita falsa sottoscrizione – eredi - richieste restitutorie - mancata produzione della dichiarazione di successione – inammissibilità (d. lgs. n. 346/1990, artt. 48 e 53).

In assenza della dichiarazione di successione esiste, in capo all’intermediario, un vero e proprio divieto di esecuzione della prestazione restitutoria nei confronti degli eredi sino al momento della presentazione della documentazione successoria. (MDC).

FATTO

Parte ricorrente espone quanto segue:

- in data 25.08.2015 la dante causa degli odierni ricorrenti subiva una rapina a mano armata al rientro nella propria abitazione; in tale occasione ella consegnava all’ignoto rapinatore del denaro. Sull’episodio delittuoso veniva aperta un’indagine per rapina da parte della Procura della Repubblica competente;
- in data 29.08.2015 la predetta dante causa dei ricorrenti veniva ricoverata in ospedale per l’insorgenza di una grave patologia ed il 20.10.2015 decedeva;
- in data 28.10.2015 veniva redatto l’atto di notorietà relativo alla successione della defunta, nel quale si afferma la qualità di co-eredi ab intestato degli odierni ricorrenti – unitamente ad altri sedici parenti in linea collaterale della stessa –, ciascuno per la quota di 1/18 (un diciottesimo);
- aperta la successione, i ricorrenti entravano in possesso dell’estratto della lista movimenti relativa al conto corrente n. *****767, da cui apprendevano che, in data contabile 04.09.2015, era stato addebitato su tale conto corrente l’assegno bancario n. *****793-02 tratto sull’Intermediario A, “di importo pari alla rilevante cifra di € 69.540,00”. A seguito “di più approfondite ricerche”, essi riscontravano che tale assegno, datato 20.08.2015 e recante “la apparente sottoscrizione da parte della defunta (quale traente)”, indicava quale beneficiario una società;
- detto assegno era stato presentato all’incasso dal rappresentante legale della predetta società presso l’intermediario B (banca negoziatrice);
- l’assegno veniva pagato dalla banca negoziatrice “nonostante tale titolo rechi gravissime e ben visibili anomalie” sotto il profilo formale:
- anzitutto, “la scritta in cifre dell’importo della somma da pagarsi riporta ben tre zeri decimali [...] Inoltre, lo zero corrispondente all’ultima cifra delle unità appare chiaramente



molto più piccolo delle altre cifre, come se questo fosse stato abusivamente aggiunto sul titolo in un secondo momento”;

- inoltre, “l’importo in lettere si palesa completamente errato. Sul corrispondente rigo è scritto infatti: ‘Sessantanovecinquecentoquarantamila’. Tale dizione non corrisponde a nessuna somma determinata”, di guisa che l’importo indicato in lettere risulta “del tutto incomprensibile”;

- infine “la sottoscrizione, in apparenza riferibile alla defunta, [è] in realtà ben difforme da altre firme della defunta”;

- sotto il profilo sostanziale, i ricorrenti osservano:

- con particolare riferimento all’entità dell’importo, che “l’emissione dell’assegno portante tale rilevantisima somma è del tutto anomalo rispetto alle ordinarie ed abituali operazioni di pagamento della <dante causa dei ricorrenti>”, atteso che, inoltre, non risulta che la de cuius abbia mai effettuato acquisti o ricevuto prestazioni da parte della società beneficiaria;

- che “l’autore dell’abusivo riempimento dell’assegno doveva necessariamente essere a conoscenza del fatto (non certo usuale) che sul conto corrente vi era sufficiente disponibilità di fondi per tale importo”;

- in data contabile 03.09.2015 venivano addebitati sul medesimo c/c altri tre assegni bancari tratti sull’Intermediario B (n. *****794 per € 3.300,00; n. *****795 per € 3.200,00; n. *****796 per € 3.800,00) per un importo complessivo pari a € 10.300,00. Tutti gli assegni in questione recano “la apparente sottoscrizione della [defunta] (quale traente), sono datati 2 settembre 2015, portati all’incasso il successivo giorno 3 settembre ed indicano tutti quale beneficiario del pagamento un certo sig. ...”;

- “anche tali assegni recano una sottoscrizione solo apparentemente riferibile alla [defunta], ma in realtà ben difforme da altre firme della [stessa]” e che, peraltro, “tali pagamenti non hanno avuto alcuna ragione economica”;

- un quinto assegno (n. *****791) di importo pari a € 11.000,00, datato 15.09.2015 ed intestato “ad un certo ...”, risulta essere stato presentato all’incasso presso il medesimo ufficio postale in data 05.09.2015, “ossia addirittura 10 giorni prima (sic!) della data di emissione”;

- in data 14.07.2017 la consulente di grafologia giudiziaria all’uopo incaricata dai ricorrenti attestava nella relazione peritale “la chiara e provata falsità di tutte le firme contestate, apposte sui quattro titoli di credito in verifica”, affermando “in tutta sicurezza, la falsità delle sottoscrizioni contestate, tutte ascrivibili ad un procedimento falsificativo pedissequo e grossolano, che esula completamente dalla mano della [defunta]”;

- “gli elementi di prova raccolti concorrono ad attestare come la <dante causa dei ricorrenti> abbia subito (probabilmente nel corso della rapina del 25 agosto) la sottrazione ed il distacco dei quattro assegni dal proprio carnet, custodito in casa, carnet che al contrario non è stato sottratto” e che



“tali assegni con ogni probabilità sono stati abusivamente (e maldestramente) riempiti”;

- in data 31.10.2016 i ricorrenti inoltravano reclamo ai sensi dell'art. 128-bis del t.u.b. agli intermediari odierni resistenti;
- in data 25.11.2016 l'intermediario B riscontrava il reclamo, affermando solamente l'estraneità della Banca a quanto contestato;
- in data 01.12.2016 l'intermediario A comunicava “la disponibilità dell'Istituto ad effettuare i necessari accertamenti “al fine di chiarire l'occorso””; successivamente, in data 20.12.2016, esso riaffermava “la ipotetica veridicità delle sottoscrizioni [...] senza dare alcuna risposta in merito alle evidenti anomalie nella compilazione degli importi dell'assegno pagato per € 69.540,00”.

Entrambi gli intermediari hanno presentato controdeduzioni resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato.

Tuttavia, l'intermediario A ha proposto due eccezioni preliminari:

- la carenza di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti, dal momento che “l'unico soggetto legittimato a presentare una richiesta risarcitoria concernente un titolo emesso dalla de cuius sia esclusivamente la comunione ereditaria, rappresentata da tutti gli eredi congiuntamente”;
- la mancata produzione della dichiarazione di successione: infatti, in base alla disciplina prevista dal T.U. sulle successioni, il controvalore di un cespite ereditario deve essere indicato nella dichiarazione di successione; in mancanza di tale documento l'intermediario non può riconoscere alcuna somma agli eredi, aggiungendo altresì che “l'eventuale rimborso non potrebbe comunque aver luogo che a favore di tutti gli eredi congiuntamente, trattandosi di somme di spettanza dell'intera comunione ereditaria”.

DIRITTO

1. - L'intermediario A) solleva due questioni pregiudiziali sulla base delle quali chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

In particolare si eccepisce da un lato la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e, dall'altro, la mancata produzione della dichiarazione di successione.

2. - Questo Arbitro, in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità ritiene di adottare un approccio interpretativo che verifichi prioritariamente le soluzioni sul piano dell'impatto operativo, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che il ricorso può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. civ. Sez. Unite, 12/12/2014, n. 26242).

Per tale ragione, sarà esaminata prioritariamente l'eccezione relativa alla mancata allegazione della dichiarazione di successione.



3. - Agli atti viene infatti allegato al ricorso soltanto l'atto notorio attestante la qualità di erede degli odierni ricorrenti e degli ulteriori sedici nominativamente indicati.

4. -Sul punto occorre richiamare i principi espressi nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 5305/13 la quale ha esaminato la valenza e gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 48, comma 4, t.u. sull'imposta di successione e donazione nel caso di una richiesta di liquidazione avanzata dai cointestatari di un libretto di deposito a risparmio a firma disgiunta.

Ed invero in base alla norma citata "Le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione" (art. 48, comma 4, D.lgs. 346/90).

Secondo quanto chiarito dalla suindicata pronuncia, la norma richiamata impone al debitore un vincolo dal quale deriva per l'intermediario un vero e proprio divieto di esecuzione della prestazione (alla stregua di una impossibilità giuridica sopravvenuta), in funzione di interessi pubblici ritenuti preminenti dal legislatore, almeno sino al momento in cui non sia soddisfatta la condizione rappresentata dalla presentazione della denuncia di successione; non a caso, la normativa speciale prevede l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 53 t.u., nel caso in cui l'istituto di credito provveda comunque alla liquidazione della quota ereditaria.

Proprio per questa ragione, deve ritenersi che il vincolo di indisponibilità che grava sulla quota caduta nell'asse ereditario, possa essere fatto valere anche nei confronti degli altri contestatari, pur legittimati, fin tanto che gli eredi non provvedano alla presentazione della documentazione successoria (Coll. Coord., dec. n. 5305/13).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.